

AVVISO

PER LA CONCESSIONE DI UN VOUCHER INDIVIDUALE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO PER LA FREQUENZA DI PERCORSI SCOLASTICI ALL'ESTERO IN EUROPA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Premessa

Il presente Avviso costituisce attuazione del Programma Fondo sociale europeo plus (FSE+) 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 5852 dell'8 agosto 2022. Tale Programma è cofinanziato dall'Unione Europea – Fondo sociale europeo plus (per il 40%), dallo Stato italiano (per il 42%) e dalla Provincia autonoma di Trento (per il 18%).

Gli interventi sono finanziati a valere sulla Priorità 2 “Istruzione e formazione” obiettivo specifico f), azione esemplificativa f.4) “*Interventi rivolti agli studenti per favorire lo sviluppo delle competenze chiave, ivi comprese le competenze di base e quelle necessarie per sostenere lo sviluppo personale e sociale, nonché di cittadinanza attiva, con particolare attenzione alle competenze digitali e a quelle linguistiche, anche attraverso interventi di mobilità, full immersion linguistica, scambi e percorsi professionalizzanti in Europa, finalizzati ad accrescere le opportunità di sviluppo lavorativo degli studenti in un'ottica internazionale*”.

Ai sensi dell'art. 73 del regolamento (UE) 2021/1060 il presente intervento stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce l'accessibilità per le persone con disabilità, garantisce la parità di genere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea nonché del principio dello sviluppo sostenibile.

1. Oggetto e finalità

Con il presente Avviso si intende finanziare la seguente operazione:

Voucher individuali agli studenti della scuola secondaria di secondo grado per la frequenza di percorsi scolastici all'estero in Europa durante l'anno scolastico 2023/2024 - Codice 2_f4_01

L'intervento di cui al presente Avviso ha l'obiettivo di favorire il miglioramento delle competenze linguistiche degli studenti della scuola secondaria di secondo grado attraverso il sostegno alla frequenza di percorsi scolastici in paesi dell'Unione europea o nel Regno Unito, da svolgersi durante l'anno scolastico 2023/2024 in corrispondenza del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali trentini o del quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado. Con lo stesso si intende promuovere un'esperienza altamente significativa finalizzata anche all'acquisizione di una maggiore consapevolezza e comprensione delle altre culture, allo sviluppo dell'identità europea ed alla crescita della motivazione personale all'istruzione e alla formazione.

Il totale delle risorse disponibili per il finanziamento delle attività del presente Avviso è pari ad euro 500.000 (di cui euro 200.000 costituiscono il cofinanziamento del FSE+, pari al 40% del totale) per la concessione di un numero indicativo di 75 voucher, ossia sovvenzioni individuali assegnate ai singoli destinatari.

I voucher saranno comunque assegnati fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Il finanziamento potrà essere aumentato nel caso si rendessero disponibili nuove risorse finanziarie nel corso del 2023.

Ai fini dell'erogazione effettiva del voucher assegnato, lo studente è tenuto alla regolare frequenza all'estero del percorso scolastico ed al conseguimento di una valutazione complessiva finale positiva di merito, rilasciata da un istituto estero, che tenga conto dei progressi dello studente in termini di capacità di comunicare, motivazione, partecipazione in aula e risultati conseguiti.

Ai fini fiscali i voucher sono redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera C) del D.P.R. 917/1986.

2. Modalità di svolgimento del percorso d'istruzione all'estero

Il percorso d'istruzione deve essere svolto all'estero presso un'istituzione scolastica che abbia sede in uno dei paesi dell'Unione europea o nel Regno Unito, indicati nella tabella di cui al paragrafo 3.

La durata del percorso d'istruzione può essere annuale o parziale.

In caso di percorso annuale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera per l'intero anno scolastico 2023/2024, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo non inferiore a 240 giorni a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

In caso di percorso parziale lo studente è tenuto a frequentare una scuola estera durante l'anno scolastico 2023/2024, secondo il calendario della scuola ospitante e comunque per un periodo di durata non inferiore a 110 giorni a partire dal primo giorno effettivo di frequenza.

Il requisito della durata minima di frequenza deve essere rispettato fin dal momento della presentazione della domanda di liquidazione della prima rata con riferimento al periodo programmato per il percorso di studi e nel rispetto del calendario scolastico dell'istituto estero.

Per l'organizzazione del percorso scolastico lo studente può adottare modalità libere, quali, a titolo esemplificativo, l'adesione a proposte di mobilità studentesca promosse dall'istituzione scolastica di provenienza, l'iscrizione a programmi all'estero attuati da enti, associazioni, agenzie operanti nel settore della mobilità studentesca, la progettazione autonoma del percorso con ricerca personale della scuola estera e della soluzione di alloggio.

La domanda di voucher è presentata a titolo personale dallo studente maggiorenne o dal genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno dello studente minorenni che rimangono gli unici interlocutori dell'Amministrazione.

Per lo svolgimento della mobilità all'estero si deve far riferimento alle *“Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale”* dettate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'istruzione con nota del 10 aprile 2013 ed alle *“Linee guida per la valutazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Trento rientranti dai soggiorni-studio all'estero di un anno scolastico o di un periodo inferiore all'interno dell'anno scolastico”*, approvate con la deliberazione della Giunta provinciale n. 209 di data 16 febbraio 2018.

3. Determinazione dell'importo del voucher

I voucher sono uno strumento di sostegno alla copertura dei costi di soggiorno durante la frequenza all'estero del terzo anno per gli studenti frequentanti i licei quadriennali o quarto anno per gli studenti degli altri istituti di istruzione di secondo grado e sono riferiti a percorsi scolastici corrispondenti all'intero anno scolastico o ad un periodo dello stesso. In continuità con la programmazione 2014-2020, gli importi massimi e minimi dei voucher concessi dall'Amministrazione sono specificati nella seguente tabella che prende a riferimento le tabelle standard di costi unitari di cui all'allegato VI del Regolamento Delegato (UE) 2015/2195 della Commissione del 9 luglio 2015 come da ultimo modificato con Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020, arrotondati matematicamente all'euro per difetto. Gli importi di riduzione giornaliera indicati nella seguente tabella sono stati invece arrotondati per eccesso all'euro superiore.

	PERCORSO ANNUALE		PERCORSO PARZIALE		Importo eventuale riduzione giornaliera (euro)
	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	Importo massimo (euro)	Importo minimo (euro)	
AUSTRIA	€ 7.707,00	€ 1.541,00	€ 4.580,00	€ 916,00	€ 23,00
BELGIO	€ 7.030,00	€ 1.406,00	€ 4.242,00	€ 848,00	€ 22,00
BULGARIA	€ 4.805,00	€ 961,00	€ 2.748,00	€ 549,00	€ 14,00
CIPRO	€ 6.406,00	€ 1.281,00	€ 3.716,00	€ 743,00	€ 19,00
CROAZIA	€ 5.356,00	€ 1.071,00	€ 3.004,00	€ 600,00	€ 16,00
DANIMARCA	€ 9.585,00	€ 1.917,00	€ 5.554,00	€ 1.110,00	€ 29,00
ESTONIA	€ 6.920,00	€ 1.384,00	€ 4.128,00	€ 825,00	€ 22,00
FINLANDIA	€ 8.517,00	€ 1.703,00	€ 4.957,00	€ 991,00	€ 26,00
FRANCIA	€ 8.340,00	€ 1.668,00	€ 4.847,00	€ 969,00	€ 26,00
GERMANIA	€ 7.068,00	€ 1.413,00	€ 4.115,00	€ 823,00	€ 22,00
GRECIA	€ 6.891,00	€ 1.378,00	€ 3.920,00	€ 784,00	€ 21,00
IRLANDA	€ 8.376,00	€ 1.675,00	€ 4.857,00	€ 971,00	€ 26,00
LETTONIA	€ 5.718,00	€ 1.143,00	€ 3.259,00	€ 651,00	€ 18,00
LITUANIA	€ 5.481,00	€ 1.096,00	€ 3.138,00	€ 627,00	€ 17,00
LUSSEMBURGO	€ 7.188,00	€ 1.437,00	€ 4.195,00	€ 839,00	€ 22,00
MALTA	€ 6.303,00	€ 1.260,00	€ 3.654,00	€ 730,00	€ 19,00
PAESI BASSI	€ 7.738,00	€ 1.547,00	€ 4.480,00	€ 896,00	€ 24,00
POLONIA	€ 5.811,00	€ 1.162,00	€ 3.293,00	€ 658,00	€ 18,00
PORTOGALLO	€ 6.515,00	€ 1.303,00	€ 3.765,00	€ 753,00	€ 20,00
REGNO UNITO	€ 9.160,00	€ 1.832,00	€ 5.290,00	€ 1.058,00	€ 29,00
REP. Ceca	€ 6.406,00	€ 1.281,00	€ 3.662,00	€ 732,00	€ 20,00
ROMANIA	€ 5.081,00	€ 1.016,00	€ 2.896,00	€ 579,00	€ 16,00
SLOVACCHIA	€ 6.124,00	€ 1.224,00	€ 3.518,00	€ 703,00	€ 19,00
SLOVENIA	€ 6.471,00	€ 1.294,00	€ 3.740,00	€ 748,00	€ 20,00
SPAGNA	€ 7.261,00	€ 1.452,00	€ 4.192,00	€ 838,00	€ 23,00
SVEZIA	€ 8.379,00	€ 1.675,00	€ 4.884,00	€ 976,00	€ 26,00
UNGHERIA	€ 5.894,00	€ 1.178,00	€ 3.339,00	€ 667,00	€ 19,00

Nel limite degli importi massimi e minimi sopra indicati per ciascun Paese di destinazione, gli importi effettivamente spettanti agli studenti sono determinati sulla base dell'indicatore della condizione economica familiare **ICEF 2022 inferiore a 0,60**, risultante dalla Domanda Unica 2022 su redditi e patrimonio 2021 per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2022/23, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022 e n. 1534 di data 26 agosto 2022 in particolare:

- in presenza di un indicatore ICEF 2022 pari o inferiore a 0,25, il voucher è determinato in misura pari agli importi massimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2022, superiore a 0,25 e fino a 0,56 il voucher è determinato applicando la seguente formula: $[(\text{IMPORTO Massimo Voucher}/\text{ICEF del richiedente}) \times 0,25]$;
- in presenza di un indicatore ICEF 2022 superiore a 0,56 e inferiore a 0,60 il voucher è determinato in misura pari agli importi minimi;
- in presenza di un indicatore ICEF 2022 pari o superiore a 0,60 lo studente non è idoneo per la concessione del voucher.

4. Requisiti di partecipazione e incompatibilità

Ai fini dell'ammissione alla graduatoria per la concessione del voucher individuale lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- essere residente in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2022/2023 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici italiani OPPURE essere domiciliato in provincia di Trento e frequentare nell'anno scolastico 2022/2023 la classe seconda dei licei quadriennali trentini o la classe terza dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado in istituti scolastici trentini;
- avere un'età non superiore a 20 anni compiuti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda;
- a livello di condizione economica, appartenere ad un nucleo familiare con indicatore **ICEF 2022 inferiore a 0,60, risultante dalla Domanda Unica 2022 su redditi e patrimonio 2021** per il conseguimento delle agevolazioni tariffarie per il diritto allo studio e la prima infanzia per l'a.s. 2022/23, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 29 luglio 2019, n. 1118 come integrata con deliberazioni n. 1374 di data 29 luglio 2022 e n. 1534 di data 26 agosto 2022 . Il Servizio competente acquisirà d'ufficio l'indicatore, pertanto la relativa attestazione non dovrà essere allegata alla domanda di voucher.

Ai fini del mantenimento del beneficio, l'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata alla conclusione dell'anno scolastico 2022/2023 senza carenze formative.

Il beneficio del presente Avviso è incompatibile con:

- 1) l'aver già fruito di un voucher/borsa di studio per la frequenza di periodi scolastici all'estero in paesi UE o extra UE negli anni precedenti, assegnati dall'Amministrazione provinciale;
- 2) la borsa di studio per un periodo all'estero in paesi extra Unione europea finanziata dalla Provincia per l'anno scolastico 2023/2024. Nel caso di presentazione di doppia domanda (UE e extra UE) sarà considerata valida quella presentata per prima in ordine cronologico;
- 3) borse di studio o analoghi benefici assegnati per la medesima finalità dalla Provincia o da altri soggetti pubblici e privati, anche ONLUS (a mero titolo esemplificativo: Inps, Fondazione Caritro, Intercultura e Wep).

5. Modalità e termini per la presentazione della domanda di voucher

La domanda di voucher individuale è presentata dallo studente maggiorenne oppure da uno dei genitori o dal tutore o dal curatore o dall'amministratore di sostegno, se lo stesso è minorenne o soggetto a tutela o a curatela o è beneficiario di amministrazione di sostegno.

La domanda deve essere presentata **dalle ore 9.00 di martedì 17 gennaio 2023 fino alle ore 13.00 di venerdì 17 febbraio 2023.**

La procedura di presentazione della domanda prevede:

- **la compilazione e la trasmissione della domanda di voucher esclusivamente mediante procedura online** sul sito www.vivoscuola.it oppure sul sito <https://fse.provincia.tn.it/> con le credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale – SPID (info: <https://www.spid.gov.it>). Il sistema invierà una ricevuta con l'indicazione della data e dell'ora dell'avvenuto invio della domanda all'Amministrazione che costituirà comunicazione di avvio procedimento, ai sensi dell'art. 25 della legge provinciale n. 23 del 30 novembre 1992, che nella fattispecie decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande;
- **l'elaborazione dell'indicatore ICEF 2022** di cui alla “Domanda Unica” presso i CAAF abilitati o gli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia.

L'**attestazione ICEF 2022** non deve essere allegata alla domanda di voucher, in quanto l'indicatore sarà verificato d'ufficio dal Servizio competente in seguito all'elaborazione dell'ICEF 2022 da parte dei soggetti (CAAF) abilitati o degli sportelli periferici di assistenza e informazione al pubblico della Provincia dietro richiesta della famiglia dello studente entro i termini previsti per la presentazione della domanda e delle eventuali integrazioni. L'indicatore è necessario ai fini della formazione della graduatoria e della determinazione dell'importo del voucher assegnato.

Il requisito di frequenza (2° anno per gli studenti dei licei quadriennali trentini e 3° anno per gli altri istituti secondari di secondo grado) è verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

6. Termini del procedimento

Il procedimento si concluderà, ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con il provvedimento di approvazione della graduatoria degli studenti ammessi al beneficio e dell'elenco delle domande non ammissibili da adottare entro 90 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze (e quindi entro il 18 maggio 2023).

7. Graduatoria e assegnazione dei voucher

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema procede alla verifica della regolarità formale e sostanziale delle stesse.

La domanda è considerata inammissibile nei seguenti casi:

- a) mancato possesso dei requisiti di cui al paragrafo 4;
- b) mancata compilazione della domanda e/o suo invio tramite la procedura online secondo le modalità e nei termini previsti dall'Avviso;
- c) lo studente risulti beneficiario di altri contributi (a copertura parziale o totale delle spese) per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4 o l'intervento sia finanziato al 100% da altri enti pubblici e privati (ad esempio nell'ambito del programma Erasmus+ o di altri interventi analoghi) senza alcun esborso da parte dello studente.

Al di fuori dei casi di cui sopra, in caso di presentazione, entro il termine previsto, della domanda o di altra documentazione incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, la domanda sarà considerata inammissibile.

L'Amministrazione procederà a formare la graduatoria delle domande ammesse che verranno ordinate secondo il valore crescente dell'indicatore ICEF 2022; in caso di parità di ICEF 2022 sarà

data precedenza agli studenti residenti in provincia di Trento. Nel caso di ulteriore parità sarà data precedenza allo studente con età anagrafica minore

La graduatoria sarà approvata con determinazione del Dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, la quale conclude il procedimento amministrativo.

Con lo stesso atto si approva:

- l'elenco delle domande non ammissibili;
- l'assegnazione dei voucher agli studenti in graduatoria e i relativi importi, con impegno delle risorse.

Gli studenti non assegnatari di voucher per esaurimento delle risorse disponibili sono posti in riserva; le relative domande potranno essere finanziate con successivo provvedimento in caso di rinunce, decadenze, revoche o in caso di disponibilità di ulteriori risorse finanziarie.

Ai sensi della Legge provinciale 23/92, la graduatoria delle domande ammesse e l'elenco delle domande non ammissibili non saranno resi pubblici.

L'Amministrazione provvederà a dare comunicazione agli studenti e alle loro famiglie, all'indirizzo e-mail fornito nella domanda di voucher, della concessione della sovvenzione individuale fornendo tutte le indicazioni utili per partecipare all'iniziativa, mentre la non concessione della sovvenzione sarà comunicata come previsto al paragrafo 17.

E' fatta salva la possibilità di accesso ai documenti della pubblica amministrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 31 bis della Legge provinciale 23/92 sarà approvato e pubblicato sul sito <https://fse.provincia.tn.it> e sul sito www.vivoscuola.it l'elenco dei destinatari effettivi della sovvenzione, ossia degli studenti a cui è stato erogato il voucher.

8. Presentazione della domanda di liquidazione della prima rata del voucher

Lo studente risultato assegnatario di voucher è tenuto a presentare la seguente documentazione:

1. modulo di **"Domanda di liquidazione della prima rata, comunicazione di conferma/modifica del percorso d'istruzione all'estero e dichiarazione di non usufruire di altri benefici"** di seguito denominata "domanda di liquidazione della prima rata", nella quale il dichiarante conferma o modifica - nei limiti sotto specificati - lo stato estero di destinazione e la durata del percorso d'istruzione, comunica il nominativo della scuola estera ospitante (se già noto), richiede la liquidazione della prima rata del voucher e dichiara di non usufruire di altri benefici per la medesima finalità.

Rispetto alla domanda di voucher presentata, sono ammesse le seguenti modifiche:

- **modifica dello Stato estero**, tenuto conto che l'importo del voucher assegnato in graduatoria costituisce l'importo massimo comunque riconoscibile; l'importo del voucher sarà, invece, rideterminato in caso di scelta di un Paese con importo minore in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- **riduzione della durata del percorso da annuale a parziale**: l'importo del voucher sarà rideterminato in base alla tabella di cui al paragrafo 3;
- **spostamento del percorso d'istruzione parziale durante l'anno scolastico 2023/2024**:

lo spostamento (dal primo al secondo semestre o viceversa) è ammesso, al fine di soddisfare le esigenze degli studenti. La liquidazione della prima rata del voucher sarà effettuata, in questo caso, nel periodo compreso fra dicembre 2023 e gennaio 2024 previa acquisizione di tutta la documentazione necessaria, mentre la liquidazione della seconda rata avverrà secondo quanto indicato nel paragrafo 11, lett. b);

2. **modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza** (nel caso di svolgimento di percorso parziale nel 2024 si veda quanto specificato al paragrafo 11). Nel caso di un periodo di frequenza inferiore ai giorni indicati nel paragrafo 2 si procederà alla rideterminazione del finanziamento secondo le modalità del paragrafo 12.

Ai fini del mantenimento del beneficio concesso, l'erogazione del voucher assegnato è comunque vincolata ad una valutazione degli apprendimenti in occasione dello scrutinio di fine anno scolastico 2022/2023 senza carenze.

Il suddetto requisito di merito sarà verificato d'ufficio dall'Amministrazione.

La domanda di liquidazione della prima rata con il relativo allegato deve essere presentata a partire dalle **ore 9.00 del 3 luglio 2023 alle ore 13.00 del 31 agosto 2023** con le modalità riportate nel paragrafo 5.

Non saranno prese in considerazione domande che saranno presentate all'Amministrazione dopo la scadenza del termine fissato, anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi.

Nel caso di impossibilità di indicare nella domanda di liquidazione della prima rata, il nominativo e la sede della scuola estera nonché la data di inizio del percorso di istruzione all'estero, queste informazioni dovranno essere comunicate, unitamente a copia del documento di identità del richiedente il voucher, all'indirizzo e-mail serv.formazione@pec.provincia.tn.it, con le seguenti tempistiche:

- per gli studenti che frequentano il percorso annuale o il primo periodo parziale dell'anno scolastico 2023/2024 (con inizio nel 2023) la suddetta comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione possibilmente prima dell'avvio del percorso all'estero e in ogni caso entro il termine del 29 settembre 2023;
- per gli studenti che frequentano il percorso all'estero nel 2024 la suddetta comunicazione dovrà pervenire prima dell'avvio del percorso scolastico all'estero e in ogni caso entro il 29 febbraio 2024.

L'erogazione della prima rata del voucher è subordinata all'avvenuta regolare presentazione di tale comunicazione.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda incompleta o compilata in modo erroneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, il beneficiario decade dalla graduatoria.

9. Casi di decadenza e scorrimento della graduatoria

È stabilita la decadenza dalla

individuale concessa nei seguenti casi:

- mancata presentazione della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati entro i termini previsti;
- presentazione di domanda di liquidazione della prima rata contenente modifiche non ammesse ai sensi del presente Avviso;
- comunicazione scritta di rinuncia al voucher;
- conclusione dell'anno scolastico 2022/2023 con carenze formative;
- mancata promozione dello studente all'anno scolastico 2023/2024;

- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al precedente paragrafo 4;
- comunicazione di modifiche dello Stato e/o della durata del periodo all'estero dopo la scadenza per la presentazione della domanda di liquidazione prima rata.

Degli eventuali casi di modifica dei dati e/o di decadenza dal beneficio viene preso atto in apposito provvedimento adottato dal dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema, che modifica la graduatoria delle domande ammesse e la relativa assegnazione dei voucher.

Nel caso di risorse resesi disponibili (per effetto di rinunce, decadenze, revoche o rifinanziamento del presente Avviso) si procede all'eventuale scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse, assegnando il voucher agli studenti posti in posizione di riserva previa acquisizione dagli stessi della domanda di liquidazione della prima rata e dei relativi allegati, da presentare entro i termini di cui al paragrafo 8 o, qualora sia scaduto tale termine, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla nota dell'Amministrazione, relativa allo scorrimento della graduatoria, trasmessa all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

10. Incontro informativo prima della partenza

E' previsto un incontro informativo finalizzato a fornire agli studenti assegnatari di voucher informazioni utili riguardanti l'iniziativa (scadenze, documenti da presentare al rientro dell'esperienza formativa, ecc.) e le modalità di compilazione della scheda di valutazione-report finale (di seguito "Final Report"). La convocazione per l'incontro sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di voucher.

11. Modalità di erogazione del voucher e presentazione della domanda di liquidazione del saldo

Il voucher è liquidato in due rate come segue:

a) una prima rata di importo pari al 70% del voucher assegnato.

Tale prima rata sarà liquidata, fatto salvo quanto previsto nel caso di spostamenti dei periodi come indicato al paragrafo 8:

- entro 60 giorni dalla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda di liquidazione della prima rata completa di tutti i dati richiesti, fra cui il nominativo della scuola estera e la data di inizio del percorso all'estero, e senza modifiche dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero. In caso di domanda incompleta, il termine dei 60 giorni decorre dalla data di presentazione delle integrazioni qualora presentate dopo il 31 agosto 2023;

oppure

- entro 60 giorni dall'avvenuta adozione del provvedimento di presa d'atto delle variazioni dello Stato estero e/o della durata del percorso di istruzione all'estero richieste con la domanda di liquidazione della prima rata.

Per gli studenti posti in riserva e ammessi al beneficio successivamente, i 60 giorni per la liquidazione della prima rata decorrono dall'avvenuta adozione del provvedimento di scorrimento della graduatoria.

Nel caso di percorso parziale, qualora il medesimo sia svolto nel 2024, la prima rata è liquidata nel 2024 entro il 29 marzo 2024, previo inoltre del "Modello detrazioni d'imposta" per l'anno di competenza.

b) Una seconda rata a saldo dopo la conclusione del percorso all'estero.

La liquidazione della quota a saldo sarà effettuata entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di liquidazione del saldo salvo eventuali periodi di sospensione dovuti alla mancanza o all'incompletezza della documentazione.

Ai fini dell'erogazione della rata a saldo, deve essere presentata con le modalità riportate nel paragrafo 5, la seguente documentazione:

1. il modulo di "Domanda di liquidazione del saldo";
2. allegati alla suddetta domanda:
 - a. Final Report della scuola estera, redatto su carta intestata dell'istituto estero secondo un facsimile predisposto dall'Amministrazione, che attesta il periodo di frequenza scolastica dello studente all'estero e la positiva valutazione dello stesso in relazione al percorso d'istruzione svolto. Lo studente dovrà prestare particolare cura alla correttezza della compilazione del Final Report, che dovrà essere firmato dal responsabile o da un referente dell'istituto estero al termine del percorso, in quanto da tale adempimento discende il riconoscimento del beneficio concesso, così come indicato al paragrafo 13;
 - b. modello detrazioni d'imposta per l'anno di competenza.

La citata Domanda di liquidazione a saldo con i relativi allegati deve essere presentata secondo la seguente tempistica:

- per gli studenti che frequentano il percorso parziale con inizio nel 2024 o il percorso annuale la suddetta documentazione va presentata entro il 30 settembre 2024. Solo nel caso in cui il percorso scolastico si concluda a ridosso della citata scadenza, la documentazione sopra indicata potrà essere presentata dopo tale termine e in ogni caso entro il ventesimo giorno dall'ultima giornata di scuola frequentata dallo studente all'estero;
- per gli studenti che frequentano il percorso parziale con inizio nel 2023, la suddetta documentazione va presentata entro il 29 marzo 2024. Solo nel caso in cui il percorso scolastico si concluda a ridosso della citata scadenza, la documentazione sopra indicata potrà essere presentata dopo tale termine e in ogni caso entro il ventesimo giorno dall'ultima giornata di scuola frequentata dallo studente all'estero.

In caso di presentazione, entro i termini previsti, della domanda di liquidazione del saldo incompleta o compilata in modo erraneo, l'Amministrazione assegnerà al soggetto richiedente un termine di 10 giorni naturali consecutivi per regolarizzare gli elementi mancanti. In caso di mancata/irregolare integrazione della documentazione entro tale termine l'Amministrazione assegnerà al richiedente un ulteriore termine di 5 giorni naturali consecutivi per effettuare la regolarizzazione. In caso di mancata/irregolare integrazione entro tale secondo termine, si procederà alla revoca del voucher.

Nel caso di percorso parziale, qualora lo studente intenda prolungare la durata del percorso d'istruzione all'estero indicata nella domanda di liquidazione della prima rata, posto che non si dà luogo ad alcuna integrazione del voucher, lo stesso è tenuto comunque a rispettare le scadenze indicate nel presente Avviso. In caso di impossibilità a produrre la documentazione finale nei termini previsti, lo studente è tenuto a comunicarlo all'Amministrazione chiedendo di poter presentare la Domanda di liquidazione del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del periodo di studio all'estero prolungato.

L'esperienza sarà considerata ammissibile ancorché sia intercorso uno o più cambi della scuola ospitante nello stesso Paese estero. In tal caso, in fase di rendicontazione, l'assegnatario è tenuto a produrre i Final report rilasciati da ciascuna scuola estera e attestanti il periodo di frequenza scolastica dello studente e la sua positiva valutazione. Per il computo del periodo si prenderà in considerazione la somma totale dei giorni indicati nei Final report. In ogni caso, ove lo studente presenti un solo Final report il voucher sarà erogato in presenza della valutazione positiva e del rispetto dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2.

Nell'ipotesi di frequenza di più scuole, qualora una delle valutazioni finali sia negativa, l'importo del voucher sarà rideterminato considerando solo i giorni di frequenza con valutazione positiva o potrà

essere revocato in misura totale in caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi di frequenza previsti ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 12.

N.B. La documentazione richiesta nel presente paragrafo è specifica per l'erogazione del voucher assegnato nell'ambito del Programma FSE+ 2021/2027 e pertanto si aggiunge e non si sostituisce alla eventuale documentazione richiesta dalla scuola di provenienza per il rientro dello studente alla classe successiva nell'anno scolastico 2024/2025.

12. Mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero (rientro anticipato dall'estero)

Lo studente assegnatario del voucher è tenuto a completare il percorso di studio all'estero secondo quanto indicato nella domanda di liquidazione della prima rata.

Nei casi di mancato completamento del percorso di studi all'estero per rientro anticipato l'Amministrazione procederà nel modo seguente:

- percorso annuale:

- a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore a 240 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 200 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;
- b) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo di istruzione inferiore ai 200 giorni e comunque pari o superiore a 120 giorni (conseguendo una valutazione finale positiva), l'importo del voucher sarà rideterminato partendo dal 90% dell'importo concesso su cui sarà applicata una riduzione per ogni giorno non frequentato tra 199 giorni e il numero effettivo di giorni frequentati, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3;
- c) qualora lo studente non raggiunga 120 giorni di frequenza il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto sotto specificato.

- percorso parziale:

- a) qualora lo studente abbia svolto presso la scuola estera, secondo il calendario previsto dalla stessa, un periodo d'istruzione inferiore a 110 giorni, ma di durata comunque pari ad almeno 90 giorni e con una valutazione finale positiva, l'importo complessivo del voucher sarà rideterminato applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3.
- b) qualora lo studente non raggiunga 90 giorni di frequenza il voucher sarà revocato, fatto salvo quanto di seguito specificato.

Nel caso in cui lo studente abbia effettuato un periodo d'istruzione all'estero inferiore ai periodi minimi previsti (120 giorni per i percorsi annuali e 90 giorni per i percorsi parziali), conseguendo comunque una valutazione positiva, la Giunta provinciale valuterà la possibilità di finanziare, con risorse provinciali e compatibilmente con la loro disponibilità, il percorso scolastico effettivamente svolto, in presenza di una delle seguenti situazioni documentate:

- ricovero ospedaliero;
- sinistri o calamità;
- lutto di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;
- assistenza per ricoveri ospedalieri dei genitori e di familiari conviventi, come risultanti dal nucleo familiare;

- partecipazione a processi civili o penali in qualità di attore, convenuto o testimone;
- eventi politico-sociali o sopravvenute emergenze sanitarie attestate da provvedimenti delle Autorità competenti.

In tali casi il beneficio sarà rideterminato anziché revocato, applicando una riduzione per ogni giorno non frequentato, così come previsto nella tabella di cui al paragrafo 3 sulla base del periodo effettivo indicato nel Final report redatto dalla scuola estera.

A supporto della mancata frequenza per le cause sopraindicate, l'Amministrazione richiederà al partecipante un'autocertificazione che dovrà contenere tutte le informazioni utili per poter procedere agli opportuni controlli.

13. Revoca parziale o totale del voucher

La revoca parziale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- rideterminazione dell'importo del voucher per mancato completamento del percorso d'istruzione all'estero, di cui al paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, rideterminazione dell'importo del voucher conteggiando esclusivamente i periodi di frequenza con valutazione finale positiva sempre che siano rispettati i limiti minimi di frequenza di cui al paragrafo 12.

La revoca totale del voucher è stabilita nei seguenti casi:

- mancata partenza per l'estero;
- mancata presentazione nei termini previsti della "Domanda di liquidazione del saldo" e dei relativi allegati;
- mancato conseguimento del requisito di merito riferito alla regolare frequenza della scuola estera e alla complessiva valutazione finale positiva in ordine al percorso d'istruzione svolto all'estero, come risultante dal Final report della scuola estera redatto secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
- mancata frequenza minima di 120 giorni nel caso di percorso annuale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- mancata frequenza minima di 90 giorni nel caso di percorso parziale, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 12;
- in caso di frequenza di più scuole all'estero in cui vi siano valutazioni finali positive e negative, mancata frequenza minima del periodo di istruzione nella scuola con valutazione finale positiva;
- ove lo studente risulti beneficiario di altri contributi per la medesima finalità come definito al paragrafo 4.

Il dirigente del Servizio formazione professionale, formazione terziaria e funzioni di sistema provvede con proprio provvedimento a seconda del caso:

- alla rideterminazione dei voucher;
- alla revoca totale o parziale del voucher, con applicazione degli interessi legali, avviando il relativo procedimento amministrativo. Lo studente è tenuto a restituire all'Amministrazione l'importo indicato entro i termini stabiliti nella comunicazione di revoca.

14. Verifiche di gestione

L'attuazione del presente Avviso è sottoposta alle verifiche di gestione di cui all'art. 74 del regolamento (UE) 2021/1060.

15. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (Reg. (UE) 679/2016) e del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

I dati conferiti nell'attuazione dell'operazione saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell'attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato dall'Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari. Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo sociale europeo (Unione europea, Repubblica italiana) nonché ai soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Titolare del trattamento di cui al presente Avviso è la Provincia autonoma di Trento, alla quale è possibile rivolgersi per l'esercizio dei diritti riconosciuti dalla normativa sopra richiamata.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.

16. Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dal genitore dello studente minorenne/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno oppure dallo studente maggiorenne a partire dalla data di scadenza di presentazione delle domande e anche successivamente all'erogazione dei benefici, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Se dal controllo effettuato emergerà la non veridicità di quanto dichiarato, fermo restando l'obbligo di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria, la struttura competente potrà disporre la decadenza parziale o totale dal beneficio concesso e ciò potrà comportare anche il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dall'adozione del provvedimento di decadenza. Si consiglia, pertanto, di prestare la massima attenzione e rigore nella presentazione delle autocertificazioni.

17. Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni fra l'Amministrazione e l'utenza avverranno esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nella domanda di voucher, ad esclusione delle comunicazioni inerenti atti amministrativi a contenuto sfavorevole che saranno eseguite con le modalità previste dall'art. 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, salvo il caso in cui il destinatario della comunicazione abbia eletto il proprio indirizzo di PEC quale domicilio digitale.

In sede di presentazione della domanda il richiedente accetta che tutte le comunicazioni da parte dell'Amministrazione siano inviate all'indirizzo di posta elettronica ivi indicato e comunica di essere consapevole che l'eventuale mancata ricezione o perdita di e-mail ricade sotto la propria responsabilità e non è imputabile all'Amministrazione. E' responsabilità del richiedente verificare con la dovuta frequenza la propria casella di posta elettronica.

18. Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi:

Struttura Multifunzionale Territoriale Ad Personam

Via Pranzelores, 69 – 38121 Trento
Dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 17.30
N.verde: 800 163 870 – fax 0461 390707
e-mail: adpersonam.fse@provincia.tn.it
sito web: <https://fse.provincia.tn.it/>

19. Modulistica e indicazioni utili

Sul sito <https://fse.provincia.tn.it/> e sul sito www.vivoscuola.it è possibile prendere visione dei facsimile del modulo di domanda: studente minorenni/soggetto a tutela o curatela/beneficiario di amministrazione di sostegno e studente maggiorenne. Tali modelli servono da esempio e non dovranno essere utilizzati in quanto dovranno essere compilati direttamente online accedendo all'area di iscrizione presente nella stessa sezione.

Agli stessi indirizzi sono disponibili ulteriori informazioni e gli altri facsimile previsti dal presente Avviso (domanda di liquidazione prima rata, domanda di saldo e Final Report).